



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Commissione Tributaria Regionale della Sardegna  
IL PRESIDENTE

Decreto n. 13 del 20/03/2020

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA

Rilevato che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" e del DPCM in data 8/3/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato adottato da questo Presidente della CTR Sardegna il Decreto n. 12 del 09 marzo 2020, previsto per il differimento urgente delle udienze per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto legge, applicabile, per quanto compatibile, anche alle Commissioni Tributarie, disponendo il rinvio d'ufficio a data da comunicare separatamente delle cause già fissate alle udienze fino al 22 marzo 2020, con riserva di ulteriori provvedimenti;

Che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, nel frattempo, il nuovo decreto legge n. 18 del 2020 il quale, con l'art. 83, comma 22, ha abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020, per cui si devono ora applicare le nuove disposizioni di cui all'art. 83, per quanto compatibili con i giudizi tributari, secondo quanto confermato dal comma 21 della nuova disposizione;

Che le udienze già fissate davanti a questa Commissione Tributaria Regionale fino al 15 aprile 2020 sono pertanto rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile che sarà stabilita dai Presidenti delle singole sezioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 e comunicata alle parti in tempo compatibile con il rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 546 del 1992;

Che non sussistono le condizioni per derogare, quanto ai giudizi tributari pendenti davanti a questa Commissione, al comma 1 dell'art. 83, poiché, anche con riguardo ai provvedimenti cautelari richiesti in sede di ricorso o separatamente, si deve dare atto della già disposta

sospensione ex legge, in virtù degli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18 del 2020, non solo dei termini per gli atti impositivi degli Uffici tributari ma anche dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e degli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché degli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; cosicché, in linea di massima, non si ravvisano ragioni per individuare istanze cautelari la cui ritardata trattazione potrebbe arrecare grave nocumento alle parti, ferma restando la facoltà per le parti di presentare telematicamente eventuali segnalazioni motivate di grave pregiudizio nel qual caso, sulla istanza, provvederà il Presidente della Commissione, ovvero, per le cause già iniziate, il Presidente della Sezione;

Preso atto della disposizione riportata nell'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 comma 6, relativa alla interlocuzione con le autorità ivi indicate, al fine di programmare le attività giudiziarie riferite al periodo 16 aprile e 30 giugno 2020;

Preso atto dei provvedimenti di cui al comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, assegnati ai capi degli uffici giudiziari, con riguardo alla limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; alla limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico, nonché alla regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

#### DISPONE:

il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 22 marzo - 15 aprile 2020, con fissazione della nuova udienza da parte dei Presidenti di Sezione, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

il rinvio altresì delle udienze comprese nel periodo dal 16 aprile fino ai venti giorni liberi successivi per le udienze pubbliche e camerale, ove non risulti rinuncia ai termini di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del DLgs 546/92, onde consentire alle parti il deposito di documenti e memorie, con indicazione della nuova data di udienza, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

per il successivo periodo, fino al 30 giugno 2020:

- la trattazione oraria delle singole cause che sarà stabilita con la fissazione del ruolo di udienza;

- la celebrazione a porte chiuse anche delle udienze partecipate, previo consenso delle parti, limitando la presenza al difensore della parte ed al rappresentante dell'ente impositore e / o dell'agente della riscossione;
- l'adozione, per tutti i presenti, delle misure precauzionali anti contagio, quali ad esempio le distanze minime da mantenere tra Giudici, Segretari e parti presenti all'udienza.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutti i PS, VPS e giudici di questa Commissione, ai Presidenti delle CC.TT. Provinciali della Sardegna, al Dirigente amministrativo della CTR, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari, con invito ai difensori a fare pervenire eventuali istanze esclusivamente per via telematica e si pubblichi sul sito Internet di questa Commissione.

Si comunichi inoltre alle Direzioni Regionali degli Enti impositori delle Entrate della Riscossione della Sardegna con cortese richiesta di diffusione del presente Decreto alle proprie Direzioni Provinciali.

Si affigga copia del presente Decreto all'albo della CTR Sardegna per la debita pubblicizzazione.

Cagliari, 20/03/2020



Il Presidente della CTR Sardegna  
Dott. *Manfredo Atzeni*